

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Segno di Carità"

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

- A. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione Di Volontariato denominata "**Associazione Segno di Carità - ODV**", ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, con sede nel Comune di Vaiano (PO).
- B. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- C. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 13 del presente Statuto.
- D. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica statutaria, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altri comuni. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
- E. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle

Organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

F. L'acronimo ODV o l'indicazione per esteso di Organizzazione di volontariato verranno formalmente usati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico non appena l'associazione si sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, oppure, prima della sua operatività, dopo l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato.

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

A. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 (Modificazione dello Statuto)

A. Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II – Scopi e finalità

ART. 4 (Finalità e oggetto associativo)

A. L'organizzazione di volontariato “Associazione Segno di Carità – ODV”, più avanti chiamata per brevità “Associazione” non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

B. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento “OPERAZIONE MATO GROSSO” di cui condivide le finalità e lo spirito.

C. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l'Associazione è apartitica ed è

basata su una struttura di tipo democratico.

D. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita dai propri associati e di volontari, anche occasionali, ai quali possono essere unicamente rimborsate, dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo diretto o indiretto.

E. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

F. L'Associazione, perseguendo le finalità di interesse generale di cui ai punti precedenti, si pone come obiettivi istituzionali:

- 1) La beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti e o prodotti, le erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone bisognose sia in Italia che all'estero anche tramite altri organismi che perseguano analoghi scopi istituzionali (lettera U art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);
- 2) La cooperazione allo sviluppo (lettera N art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);
- 3) La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non

violenza (lettera **V** art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

4) La promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera **W** art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

5) L'organizzazione e la diffusione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto (lettera **I** art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

6) La formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera **L** art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

7) Le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile (lettera **O** art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

8) L'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti (lettera **R** art. 5

del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

- 9) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera E art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

- 10) L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

G. L'Associazione si prefigge di perseguire le finalità di interesse generale di cui al punto precedente attraverso:

- 1) L'educazione dei giovani alla scoperta dei veri valori umani con esperienze di vita caratterizzate da impegni sociali e facendo maturare in essi un impegno di presenza e di collaborazione per la soluzione dei problemi dei paesi in via di sviluppo, in particolare per sostenere le spedizioni in America Latina del movimento denominato Operazione Mato Grosso (OMG).
- 2) Interventi finalizzati al coinvolgimento di giovani e adulti nelle scuole, oratori e altri luoghi di aggregazione, nell'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni culturali ed esperienze di lavoro comunitario.
- 3) Il sostegno delle attività di beneficenza, caritative e di sviluppo, sia religiose che laiche, con finanziamenti e invio di materiali, generi alimentari, medicinali e vestiario, avvalendosi e sostenendo l'opera di volontari formati nelle attività dell'Associazione che si recano per periodi più o meno lunghi in particolare nelle missioni del movimento denominato Operazione Mato Grosso.
- 4) Lo sviluppo delle possibilità di inserimento nel campo del lavoro delle

popolazioni povere di paesi in via di sviluppo, promuovendo la diffusione in paesi industrializzati dei prodotti delle loro attività artigianali, quali ad esempio: mobili d'arredamento e arte sacra, tessuti e maglioni e altri prodotti artigianali.

- 5) La promozione della tutela dell'ambiente partecipando ad iniziative mirate a tale scopo, anche attraverso collaborazioni con Enti Pubblici, privati e aziende autorizzate operanti nella gestione differenziata dei rifiuti, promuovendo la cultura del riuso, organizzando proprie raccolte di materiali e partecipando alla gestione d'isole ecologiche e centri di raccolta.

H. L'Associazione potrà esercitare in via strumentale ed accessoria e nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, tramite le prestazioni fornite dai volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, utili al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017. La loro individuazione verrà operata da parte del Consiglio Direttivo che documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I. L'Associazione potrà collaborare e stimolare la collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, e non solo, aventi finalità comunque compatibili con il proprio oggetto sociale. Potrà sviluppare e stimolare la creazione di una vera "rete associativa" anche con l'iscrizione tra i propri soci di altri Enti del Terzo Settore o la sua stessa partecipazione associativa ad altri Enti del Terzo settore al fine di ottimizzare e razionalizzare i rapporti, lo scambio di conoscenze, i servizi da parte di terzi a favore proprio e dei propri associati (sia persone che Enti) oltre a

coordinare e incentivare le iniziative rese dai volontari operanti in qualunque realtà associativa.

J. Nell'ambito della promozione di uno spirito di volontariato spontaneo e gratuito, anche occasionale, l'Associazione potrà stimolare e agevolare qualunque attività svolta in funzioni degli scopi associativi anche se prestata in maniera sporadica da parte di volontari anche non soci garantendo adeguata copertura assicurativa.

K. L'Associazione potrà infine svolgere attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Dlgs. n. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo o finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini.

TITOLO III – Gli associati

ART. 5 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

A. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs n. 117/2017 il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV. Possono inoltre essere ammessi come associati altri ETS (Enti del Terzo Settore) a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle ODV.

B. Gli Associati devono condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e impegnarsi per la loro attuazione.

C. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.

D. Gli Associati hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota

associativa per l'anno in corso.

E. I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

F. Ai fini dell'adesione all'Associazione chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

ART. 6 (Diritti)

A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.

B. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega. Gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto, nonché di accedere agli atti, verbali e ai libri sociali dell'Associazione; La richiesta dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale dovrà provvedere, salvo casi di forza maggiore, a rendere disponibile quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda;

C. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza di iscrizione, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni

dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 7 (Doveri)

A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri e a favore dell'Associazione in modo autonomo, personale, libero e gratuito, senza fini di lucro.

B. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, moralità, buona fede e onestà.

C. I soci sono obbligati:

1) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

2) al pagamento nei termini stabiliti della quota associativa deliberata dall'Assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile né è rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

A. La qualità di Socio si perde:

- per recesso
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro il termine stabilito o, al più tardi, prima dell'inizio dell'Assemblea annuale di approvazione del bilancio.

B. Il recesso è libero e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo.

C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze come il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati

possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente Statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

D. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione e a eccezione del mancato versamento della quota annuale, devono essergli contestati per scritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – Gli Organi Associativi

ART. 9 (Indicazione degli Organi)

A. Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere;
- Gli eventuali Organi di Controllo

B. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso.

CAPO I: L'Assemblea degli Associati

ART. 10 (Composizione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea si compone di tutti i Soci dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega. Sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 11 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

A. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La convocazione è fatta mediante comunicazione e_mail o lettera diretta a ciascun socio almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

C. È valida anche la convocazione tramite affissione, almeno 10 giorni prima, di

apposito avviso nella sede dell'Associazione.

D. La convocazione può prevedere contestualmente sia la prima che la seconda convocazione.

E. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

F. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

G. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione. È possibile partecipare, intervenire e votare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

H. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

I. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e, quando richiesto, per la nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Tesoriere, nonché, se prevista, per la nomina o revoca dell'eventuale Organo di Controllo e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

J. L'Assemblea ordinaria delibera su:

- 1) i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo, sulle quote annuali e su eventuali contributi richiesti agli Associati;

- 2) gli eventuali rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- 3) le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- 4) l'esclusione di Associati dall'Organizzazione per gravi motivi;
- 5) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alle sue competenze;

K. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

ART. 12 (Validità dell'Assemblea)

A. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

ART. 13 (Votazione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello Statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

B. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale

redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente.

- B.** Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, e i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 15 (Composizione)

- A.** Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono tutti nominati dall'Assemblea degli Associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, è composto da:
- Il Presidente dell'Associazione;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere;
 - I Consiglieri (tra tre e quindici).
- B.** Le figure del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere devono essere cariche distinte e assunte da differenti membri del Consiglio.
- C.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di vacanza della carica, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima Assemblea utile.
- D.** Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del

Consiglio Direttivo.

E. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti.

ART. 16 (Compiti e poteri)

A. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.

B. Il Consiglio potrà conferire anche in via continuativa al Presidente, al Vicepresidente e ad alcuni dei suoi membri, ed in via occasionale ad alcuni soci, parte delle proprie attribuzioni (che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate inderogabilmente al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci) quali ad esempio, e a mero titolo esemplificativo, i poteri di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso, firmare convenzioni o ordini di acquisto e comunque effettuare ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione delegata.

C. Il Presidente e il Vice Presidente, con firma disgiunta, hanno la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio. I delegati rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio nei limiti delle deleghe ricevute.

D. Il Presidente e il Vicepresidente possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio alla sua prima riunione.

E. Ai membri del Consiglio Direttivo od ai soci delegati compete la piena gestione all'interno di quanto indicato nella delega loro attribuita e di tale gestione rispondono personalmente.

F. Il Consiglio Direttivo redige la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea.

G. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Durata e funzionamento del Consiglio Direttivo)

A. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea tra gli Associati ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici eventualmente associati ed i suoi membri possono essere rieletti.

B. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche in modalità telematica o teleconferenza purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

C. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione via e_mail o tramite lettera recapita a casa di ciascun membro o con l'affissione di apposito avviso presso la sede sociale. La riunione è valida anche in mancanza di convocazione qualora risulti presente la totalità dei sui membri o gli assenti abbiano comunicato la loro impossibilità a presenziare e il loro nulla osta alla tenuta della riunione.

D. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario-Tesoriere. Sono ammesse due deleghe per persona. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

CAPO III: Il Presidente – Il Vice Presidente e il Segretario

ART. 18 (Il Presidente)

- A. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.
- B. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

- A. Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.

ART. 20 (Segretario con funzione di Tesoriere)

- A. Il Segretario Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.
- B. Il segretario dell'Associazione redige il verbale dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea medesima.
- C. Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere e coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità. In particolare il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

CAPO IV: Gli Organi di Controllo

ART. 21 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

A. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo monocratico.

B. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

C. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs. n. 117/2017.

D. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 Dlgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso

non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

ART. 22 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

A. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, caritative e di utilità sociale.

B. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;

- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) eventuali entrate derivanti da attività istituzionali;
- 8) attività di raccolta fondi;
- 9) attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

C. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

D. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, con beneficio di inventario, che delibera anche sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

F. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

G. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore che abbiano analoghi fini statutari con precedenza ad eventuali Enti Associati o di cui l'Associazione sia essa stessa associata, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI – Bilancio

ART. 23 (Bilancio)

- A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio Consuntivo di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la relativa approvazione.
- B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.
- C. Il Bilancio si riferisce a un esercizio contabile e amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'Assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
- E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.
- F. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

TITOLO VII – La Responsabilità

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

A. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi.

B. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi e agli effetti di cui all'Art 22 del D.lgs. n. 117/2017.

C. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.

D. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità legale, contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

E. I volontari, anche non soci, durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017. I volontari possono essere assicurati anche con specifiche polizze numeriche.

TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni

ART. 25 (Rapporto con terzi)

A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità istituzionali civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre che con tutti quei volontari che, pur non essendo Associati, ne condividono scopi e finalità ed intendono partecipare, anche saltuariamente, alle iniziative promosse dall'Associazione.

ART. 26 (Regolamenti interni)

A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti interni predisposti dal Consiglio

Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali

Art. 27 (Clausola compromissoria)

A. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 28 (Disposizioni finali)

A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

IL PRESIDENTE

P. Emanuele Cipriani

IL SEGRETARIO

M. Di Gioglio

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato al n. 1818 serie 3

Il 13 DIC. 2022 esatti €



Antonio Brancaccio

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

6 Dicembre 2022

Oggi alle ore 21, nella sede dell'associazione di via di Sofignano 108 a Vaiano, si riunisce l'assemblea straordinaria alla presenza di:

- Padre E. Lanfranchi
- M. Di Giampietro
- L. Li Pira
- R. Galardi
- E. Fanti
- E. Grazioli
- N. Rotelli
- C. Pampaloni
- T. Tasselli
- N. Rotelli
- A. Carrara
- M. E. Benedetti
- A. Brovelli
- M. Mancini
- F. Citeri
- F. Bonechi

Essendo presenti 16 soci sul totale di 20 corrispondente all'80% dei soci, l'assemblea viene ritenuta valida.

Scopo dell'assemblea è l'approvazione delle modifiche allo statuto conseguenti alla lettera ricevuta dal comune di Prato avente il seguente oggetto:

Completamento delle informazioni presenti nel RUNTS ai fini dell'iscrizione degli enti già presenti nei registri regionali delle APS e delle ODV e trasmigrati ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020.

La lettera viene allegata al verbale.

La bozza dello statuto modificato è stato inviato ai soci unitamente alla convocazione dell'assemblea.

Si sottolinea che la lettera del comune di Prato è stata inoltrata al CESVOT che ha valutato le richieste e poi suggerito le modifiche.

Dopo aver illustrato ai soci presenti ciascuna modifica viene richiesto di sottoporre domande, commenti e osservazioni.

Non essendocene si procede all'approvazione dello statuto per votazione.

Lo statuto viene approvato con maggioranza assoluta.

Una copia firmata dal presidente e dal segretario viene allegata al presente verbale.

Non essendoci altri punti da discutere e deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 21:30.

Il Presidente

P. Emanuele Lanfranchi

P. Emanuele Lanfranchi

Il Segretario

Marco Di Giampietro

Marco Di Giampietro

3 1919 13/12/2022

0,00 **TZ222L001919000FF**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ2

